

**È AMMISSIBILE PROCEDERE MEDIANTE PRELIEVO EMATICO  
ALL'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO DI UN PEDONE  
UBRIACO COINVOLTO IN UN INVESTIMENTO?**

Il quesito che mi è stato sottoposto può essere così sintetizzato: nel caso in cui l'investimento di un pedone sia stato causato dallo stesso che, in stato di ubriachezza - secondo quanto emerso in sede di rilievi del sinistro da testimonianze rese da terzi e da altri elementi - abbia invaso la carreggiata improvvisamente, tanto da impedire all'automobilista, sebbene attento e prudente, di evitare l'incidente, è possibile sottoporre il pedone medesimo, trasportato in ospedale, al controllo del tasso alcolemico nel sangue?

Inoltre, si chiede se, nel caso in cui sia cosciente, il pedone in questione possa rifiutare di essere sottoposto al prelievo ematico finalizzato all'accertamento.

Per rispondere al quesito occorre innanzitutto ricordare che, nell'ambito della tematica relativa all'accertamento dello stato di ebbrezza con modalità diverse dall'accertamento sintomatico e da quello mediante etilometro, l'art. 186, comma 5 del Nuovo Codice della Strada stabilisce che *“Per i **conduttori** coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.”*

Appare quindi di tutta evidenza come la norma faccia riferimento **esclusivamente ai conducenti** coinvolti in incidenti stradali nei confronti dei quali, su richiesta della polizia stradale, sia necessario effettuare il prelievo ematico **per soddisfare le esigenze probatorie** in ordine all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.

Ciò detto, quindi, nel caso in cui, nel corso dei rilievi di un incidente stradale nel quale sia stato coinvolto un pedone, emerga che lo stesso sia rimasto vittima di

investimento perché, in stato di ebbrezza, aveva attraversato la strada improvvisamente, in modo del tutto maldestro ed imprevedibile, tanto da non consentire al conducente, sebbene vigile e prudente, di evitarlo, non è possibile procedere all'accertamento del tasso alcolemico del pedone trasportato in ospedale mediante prelievo ematico da parte dei sanitari.

Deve essere peraltro evidenziato che **tale accertamento di tipo invasivo, oltre a non essere consentito dalla legge e a poter essere quindi legittimamente rifiutato dal soggetto, non presenterebbe alcuna utilità.**

Mentre nel caso del conducente, come visto, l'esatta determinazione della percentuale di alcool nel sangue è indispensabile per formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 186 C.d.S., nel caso del pedone tale dato non assume alcun rilievo.

Infatti, anche ai fini della possibilità di contestare allo stesso la contravvenzione di "Ubriachezza" di cui all'art. 688 c.p., pur considerando che c'è differenza tra la semplice ebbrezza e lo stato di ubriachezza vera e propria, non è necessario che lo stato di ubriachezza sia accertato mediante esame alcolimetrico del sangue, ma basta che si manifesti esteriormente in modo da rivelare il diminuito stato di controllo del soggetto (barcollare, dire frasi sconnesse, presentare forte alito vinoso, ecc. ..).

Tale stato, quindi, può essere evidenziato anche da semplici cittadini e, ai fini della punibilità, deve essere però rilevato in luogo pubblico e aperto al pubblico.

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, *"Ai fini della sussistenza del reato di ubriachezza non è necessario che lo stato del soggetto sia constatato da agenti di polizia giudiziaria, ma è sufficiente che sia rilevato de visu in luogo pubblico o aperto al pubblico anche da privati cittadini"* (Cfr., in tal senso, Cass. pen., Sez. V, sent. 5733 del 8.6.81, rv. 149296).

Nel caso oggetto del quesito quindi, ove l'ubriachezza del pedone sia emersa nel corso dei rilevamenti del sinistro anche solo in base alle testimonianze di terzi, sarà possibile contestare allo stesso il reato di ubriachezza di cui all'art. 688 c.p., senza bisogno di accertare il tasso alcolemico.

Tale circostanza, che risulterebbe dunque dal verbale di rilievo del sinistro, potrà quindi essere valutata a vantaggio del conducente dell'auto investitrice per escludere o limitare la sua responsabilità o, quanto meno, far ritenere un concorso di colpa a carico dello stesso pedone, con tutte le conseguenze del caso.

Tanto dovevo

Avv. Massimo Biffa